N. 17

Legge che stabilisce il deposito da farsi nelle cause civili di secondo, di terzo e di straordinario grado.

Noi Capitani Reggenti

la Repubblica di San Marino

promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata dellì 15 Aprile 1926:

Art. 1.

Negli appelli da sentenze o da provvedimenti civili di qualsiasi natura è prescritto, pena la irricevibilità dello appello, un deposito di lire venticinque. Tale deposito sarà restituito in caso di riforma totale o parziale della sentenza appellata e confiscato, nello interesse dello Erario, in ogni altro caso; compreso quello della rinuncia al giudizio di appello iniziato. La ricevuta di deposito dovrà allegarsi alla citazione che introduce l'appello e, nel caso di appello incidentale, alla istanza che lo propone.

Art. 2.

Ai ricorsi per terza istanza o revisione da sentenze di appello e ai ricorsi per qualsiasi rimedio straordinario contro i giudicati civili dovrà, pena la irricevibilità, allegarsi ricevuta di deposito di lire sessanta. Tale deposito sarà restituito in caso di totale o parziale riforma della sentenza o confiscato, nello interesse dell'Erario, in ogni altro caso. Rimane ferma la disposizione dello art. 6 della Legge 5 Giugno 1923 N. 13.

Art. 3.

E' abolito il deposito dello scudo d'oro di cui alla Rubrica III, Libro IV dello Statuto.

Art. 4.

Sono dispensati dal deposito:

1.) le persone già ammesse al beneficio del gratuito patrocinio fino a che non sia emesso il giudizio di cui allo art. 9 della Legge 20 Dicembre 1884;

2.) la Amministrazione dello Stato;

3.) i ricorsi per revisione delle sentenze pronunciate dal Giudice Conciliatore.

Art. 5.

La presente legge si applicherà ai giudizi di appello, di terza, istanza o straordinari instaurati dopo la sua entrata in vigore.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 Aprile 1926.

I CAPITANI REGGENTI

Manlio Gozi - Giuseppe Mularoni

IL SEGRETARIO DI STATO

a. i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi